



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

in composizione Interregionale Centro

Procedimento 7/2025/INTERREGIONALE CENTRO

Provvedimento decisionale del Collegio

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Centro,

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 10.11.2025, in cui erano presenti il signor [REDACTED] – assistito dall'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED], giusta delega in atti – e il Procuratore Associativo avv. Dario Murra;

° dato atto del deferimento in data 16-17 ottobre 2025 promosso da parte del Procuratore Associativo a carico di: - [REDACTED], residente in [REDACTED], per fatti attinenti a procedimento a carico dello stesso come da informativa inviata dalla Procura Generale dello Sport del Coni, con richiesta di assunzione di provvedimenti;

° dato atto del provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri in data 22.10.2025, con cui dando atto del deferimento – contestualmente trasmesso – ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Probiviri si nominava il Collegio Interregionale Nord, nelle persone di Arrigoni Fabio (Presidente), Aldo Barcaioli (relatore), Elena Jaccheri (componente) per la trattazione del procedimento, nonché dell'avviso di trattazione, comunicato alla parti via mail in data 23.10.2025 e indi al convenuto anche via raccomandata a.r. ricevuta dallo stesso, contenente provvedimento cautelare;

° evidenziato che si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presiedono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, nonché in violazione del codice di comportamento e delle linee guida a tutela dei minori, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in ragione di comportamenti rilevati come possibili illeciti associativi, di cui si esplicita nell'atto di deferimento, al quale si rinvia;

° dato atto che in sede di udienza: - il [REDACTED] ha confermato di aver ricevuto la mail di convocazione in data 23.10.2025; - il [REDACTED] ha specificato – rispondendo a domanda del presidente del Collegio –: di essere tesserato per [REDACTED]; di svolgere funzioni di arbitro sia per le categorie under 18 che per le categorie superiori (Open); di svolgere tale attività per passione volontaristica; di non aver commesso i fatti ipotizzati (oggetto ora di rinvio a giudizio per marzo 2026), di cui ha tratteggiato alcuni elementi, frutto di ricostruzione distorta e frutto di equivoco, comunque non corrispondente al vero, come d'altro canto evidenziato anche dall'avvocato che lo assiste;



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Nelle conclusioni: il Procuratore Associativo, ricordando che in questa sede è fatta salva la presunzione di innocenza e che il procedimento si configura dovuto, si riporta a quanto nell'atto di deferimento; la parte convenuta, ribadendo la propria estraneità ai fatti, si rimette alla decisione del Collegio.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il procedimento attiene a fattispecie di particolare rilievo per la natura del reato ascritto all'indagato, poiché riferito a ipotesi concernenti minori; che l'incolpato ha qualifica di arbitro [REDACTED], talché svolge ruolo di autorità in ambito sportivo-associativo; che il comportamento del tesserato in sede di udienza è stato connotato da evidenze collaborative, anche nella comprensione della natura e delle finalità del procedimento.

Il Collegio annota che la delicatezza del caso risiede, in particolare, nella coniugazione del principio di innocenza (tenuto anche conto dello stato del procedimento) con l'insieme dei doveri associativi nella cornice delle finalità associative, con particolare rilievo al rispetto della persona, tenuti ulteriormente in conto i principi di tutela rafforzata dei minori in ambito sportivo evidenti da una serie di disposizioni normative specifiche. In tale contesto, la valutazione del Collegio, lungi da contenere elementi di valutazione dei comportamenti ascritti, che sarebbero estranei alle finalità statutarie e contrastanti con i principi ordinamentali, non può che esprimersi in riferimento alla tutela prudenziale, che si riconnette, nel caso di specie, al principio di probità inteso in senso statutariamente argomentato, sì che tale dovere si estrinseca anche nei termini di elidere la possibilità che si ingenerino timori che in qualche modo coinvolgano l'associazione stessa e gli associati.

Ciò merita maggiore attenzione laddove il tesserato abbia un ruolo (in specie, quello di arbitro) che rappresenti sia *l'autorità in campo*, sia l'associazione stessa nei confronti dei tesserati e dei terzi. Alla luce di quanto esposto, fermo il principio di innocenza e senza altra valutazione che non sia dei rapporti associativi, in considerazione degli elementi documentali e di quanto emerso, nel citato principio di tutela rafforzata anche dei minori, tenuto conto del divenire della situazione in particolare nel marzo prossimo, il Collegio reputa di comminare la sospensione del tesserato [REDACTED] dalle funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali, con esclusione delle attività formative o delle attività che non comportino contatti con minori, che il Comitato di appartenenza possa ritenere di affidare al tesserato, sino alla data dell'udienza di ulteriore valutazione del caso che viene fin d'ora fissata per il 30 marzo 2026, ad



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

orario che sarà comunicato preventivamente. Invita il convenuto a comunicare eventuali elementi di novità che possano determinare una nuova valutazione da parte del Collegio.

P.Q.M.

il Collegio dispone – in via cautelare - la sospensione del tesserato [REDACTED] dalle funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali, con esclusione delle attività formative o delle attività che non comportino contatti con minori, che il Comitato di appartenenza possa ritenere di affidare al tesserato, sino alla data dell'udienza di ulteriore valutazione del caso che viene fin d'ora fissata per il 30 marzo 2026. Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla associazione di appartenenza e al Comitato [REDACTED], nonché al livello nazionale, con la formula [REDACTED] e con tale formula vada pubblicato. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

Data della sottoscrizione digitale

Fabio Arrigoni

Presidente Collegio Probiviri CSI Interregionale Centro

Aldo Barcaioli (componente rel.)

Elena Jaccheri (componente)